



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

Proc. V.G. n. 9942/2018

**DECRETO DI OMOLOGA
DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

ex art. 12-bis legge n. 3/2012

Il Giudice, Stefano Miglietta,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.7.2018,
richiamato il contenuto del decreto del 12.4.2018;
osserva quanto segue.

Premesso che

- il sig. ██████████, al fine di comporre la propria crisi da sovraindebitamento, ha depositato una proposta di piano del consumatore nella quale, in sintesi, sono previsti
 - l'erogazione da parte di una banca convenzionata di un finanziamento a favore del ricorrente di € 32.000, garantito all'80% dalla Fondazione Antiusura "██████████", subordinata all'omologazione del piano del consumatore ed in seguito al passaggio in giudicato del decreto di omologa;
 - il pagamento in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall'erogazione del finanziamento, delle spese in prededuzione, dei costi relativi alla procedura e, nella misura del 32%, dei crediti privilegiati e chirografari, tra i quali figura la ██████████ che si oppone all'omologazione;
- la proposta del piano poggia sul presupposto ineludibile della sospensione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto attualmente in essere, con conseguente inibizione alla relativa trattenuta della pensione;
- la ██████████ si è opposta all'omologazione del piano, osservando
 - di essere titolare nei confronti del ricorrente di un credito residuo di € 34.830,00 in virtù di un contratto di mutuo stipulato in data 8/6/2015, da rimborsare mediante la cessione *pro solvendo* di quote consecutive mensili della pensione dell'importo di € 387,00 ciascuna (contratto acquistato dalla ██████████ S.p.a.);
 - che a seguito della notifica dell'atto di cessione del quinto, ██████████ in qualità di terza debitrice ceduta, ha dato regolare esecuzione al contratto di cessione fino al mese di dicembre 2017;
 - che *"in virtù di quanto previsto dalle condizioni generali del contratto di finanziamento, nonché degli artt. 43, 44 e 55 del T.U. 05/01/1950 n. 180, la cessione estende i suoi effetti, fino*



alla concorrenza del debito residuo, su tutte le altre somme di cui, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione il Sig. [REDACTED] sia riconosciuto creditore nei confronti dell'INPS", e che dunque "il sig. [REDACTED] non è più titolare del credito relativo alla quota di pensione ceduta e pertanto non può più disporre né farne oggetto del piano del consumatore";

- che il ricorrente non ha provato di aver assunto le obbligazioni senza colpa;
 - che il piano non è conveniente per i creditori poiché la liquidazione del patrimonio del sig. [REDACTED] potrebbe comportare un miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori;
- il debitore ha replicato contestando in fatto ed in diritto le prospettazioni formulate dall'opponente ed ha insistito per l'omologazione del piano del consumatore;

considerato che

- §1. sostiene l'opponente che la cessione del quinto dello stipendio da parte del debitore abbia determinato la fuoriuscita dal patrimonio di quest'ultimo del credito relativo ai futuri ratei pensionistici, con conseguente perdita della legittimazione a disporre ai fini della formulazione di un piano di ristrutturazione dei debiti: in altre parole, secondo La [REDACTED], una volta perfezionata la cessione dei crediti futuri relativi alla pensione, il sig. [REDACTED] non potrebbe più mettere a disposizione della massa concorsuale la quota di crediti ceduta, poiché il piano del consumatore può riguardare soltanto beni ricompresi nel patrimonio del debitore e non può comportare il travolgimento degli atti dispositivi compiuti e perfezionati in precedenza;
- il Tribunale ritiene che la ricostruzione e le conclusioni proposte dall'opponente, che si allineano all'orientamento fatto proprio da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. le diverse citazioni richiamate nel ricorso), non possano essere condivise;
 - per impostare correttamente la questione, occorre prendere le mosse dalla qualificazione giuridica degli atti che hanno concorso a dar vita all'operazione posta in essere dalle parti;
 - come emerge, nel caso di specie, anche dalla lettura dell'art. 2 delle condizioni generali del "contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione" dell'8/6/2015 (cfr. doc. 2 ricorrente), la cd. cessione del quinto del rateo pensionistico, inserita nell'ambito di una più articolata operazione di finanziamento, rappresenta lo strumento giuridico attraverso cui il consumatore si impegna ad adempiere l'obbligazione di restituire la somma ricevuta in prestito, maggiorata degli interessi e degli altri oneri previsti contrattualmente, ai sensi dell'art. 1198 c.c. (cessione del credito in luogo dell'adempimento);
 - la cessione del credito viene, dunque, in rilievo quale atto solutorio e *latu sensu* di garanzia dell'obbligazione restitutoria principale, la quale, in assenza di una diversa volontà delle parti, è destinata ad estinguersi solo con la riscossione da parte del creditore dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento;
 - la causa concreta del contratto di cessione del quinto non è, dunque, autonoma, potendo essere apprezzata solo alla luce ed in funzione dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta con il contratto di mutuo che si pone a monte;
 - ciò risulta palese dall'analisi dei possibili sviluppi che il rapporto negoziale potrebbe subire nel corso della sua durata: da un lato, l'eventuale caducazione o estinzione del



contratto di finanziamento determinerebbe automaticamente il venir meno del contratto di cessione del quinto, il che conferma che quest'ultimo non ha una funzione economico-individuale apprezzabile atomisticamente; dall'altro, l'invalidità del contratto di cessione del quinto o la sopravvenuta impossibilità di dare esecuzione allo stesso (ad esempio per la perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato) non determinerebbe alcuna modifica essenziale o quantitativa dell'obbligazione restitutoria assunta nei confronti del finanziatore, il quale, venuto meno lo strumento solutorio originariamente previsto, potrebbe comunque ottenere *aliunde* il pagamento integrale del proprio credito;

- ciò premesso, se è vero che, fintanto che non abbia integralmente restituito la somma ricevuta a titolo di mutuo, il debitore rimane vincolato alle obbligazioni assunte nei confronti del creditore, è anche vero che il debitore ha la possibilità, sussistendone i presupposti di legge, di ottenere una ristrutturazione del proprio debito restitutorio (assistito dalla cessione del quinto), mediante l'accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla l. n. 3/2012;
- in assenza di un esplicito divieto, non si ravvisa alcuna valida ragione per cui tale debito non possa essere ristrutturato nell'ambito di un piano del consumatore, al pari di ogni altro debito diverso da quelli espressamente esclusi dalla legge: in particolare, non può ostare a ciò il fatto che le parti abbiano contestualmente stabilito che il rimborso del finanziatore avvenga nelle forme previste dall'art. 1198 c.c., poiché l'opzione per un'alternativa solutoria "anomala" non risulta idonea a mutare l'essenza dell'obbligazione principale;
- non appare, infatti, plausibile che un debito – normalmente ristrutturabile – divenga intangibile a causa del solo fatto che le parti, in sede di stipulazione del contratto, abbiano scelto un certo mezzo di pagamento invece che un altro: che l'adempimento dell'obbligo restitutorio della somma finanziata debba avvenire tramite cessione del quinto della pensione, invece che mediante la dazione periodica di una somma di denaro, non può determinare l'esclusione del debitore dai benefici derivanti dall'accesso al procedimento di composizione della crisi, a meno di non voler travisare la *ratio* degli istituti;
- il piano del consumatore proposto non può, dunque, essere dichiarato inammissibile esclusivamente per il fatto che in esso sia previsto lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione del quinto attualmente in essere, e la conseguente inibizione alla relativa trattenuta sullo stipendio, poiché, altrimenti, si finirebbe per trascurare lo stretto nesso di strumentalità esistente tra il contratto di cessione del quinto e quello di finanziamento e, con ciò, si opererebbe un'indebita inversione logica;
- pertanto, una volta accertato che il debito derivante dall'obbligo di restituzione della somma finanziata (principale) può essere oggetto di ristrutturazione per effetto dell'omologazione del piano del consumatore, non vi è dubbio che anche il negozio (strumentale) solutorio di cessione del quinto possa subire modifiche anche radicali, che possono spingersi fino all'inefficacia *ex lege* ove venga meno la causa dell'obbligazione al cui pagamento è funzionale;
- ricostruita in questi termini l'operazione negoziale conclusa dalle parti, si comprende la ragione per la quale l'eccezione sollevata dall'opponente risulta destituita di fondamento:



quand'anche si volesse aderire all'opzione ricostruttiva secondo cui il debitore, con la sottoscrizione del contratto di cessione del quinto, si spoglia definitivamente della disponibilità delle quote di pensione cedute, dovrebbe infatti riconoscersi che egli la riacquisterebbe per effetto dell'omologazione del piano del consumatore, che determinerebbe l'estinzione sia dell'obbligazione restitutoria originaria, per effetto della sostituzione con altra obbligazione prevista nel piano, sia della cessione del quinto, per carenza sopravvenuta della causa solutoria;

- §2. per quanto concerne il presupposto della meritevolezza dal fine dell'omologazione del piano del consumatore, si richiama la narrazione effettuata dal ricorrente nell'atto introduttivo:
- "il ricorrente, nel corso degli anni, è caduto in uno stato di profondo disagio esistenziale a causa di una grande sofferenza sul piano fisico e mentale, derivante da una grave situazione familiare. In particolare, i figli del signor ██████████ hanno sviluppato gravi patologie psichiche, che hanno purtroppo reso necessario il ricovero di entrambi presso una comunità a lunga degenza. Il ricovero dei figli del ricorrente ha determinato la perdita del lavoro di entrambi, con conseguente necessità del signor ██████████ di dover provvedere al mantenimento dei medesimi ed alle cure necessarie.*
- Inoltre, tale problematica situazione familiare ha cagionato al ricorrente grandi sofferenze ed il medesimo sta attualmente affrontando un percorso terapeutico, seguito dalla dott.ssa ██████████ (medico psichiatra). A fronte di tale situazione, il signor ██████████ non è riuscito a curare con sufficiente attenzione il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare che, con il passare del tempo, si è pian piano ridotto. Alla luce dell'incapacità del ricorrente di curare il proprio patrimonio, il medesimo si è rivolto al Tribunale di Torino, affinché venisse nominato un amministratore di sostegno";*
- la narrazione, avvalorata dalla conforme attestazione, risulta credibile sia alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che consente al giudice di ritenere provati i fatti non contestati o genericamente contestati dalle parti costituite, sia in virtù dei documenti prodotti dalla parte, che confermano l'evoluzione dello stato di salute dei membri della famiglia del sig. ██████████ e, da ultimo, l'apertura di una procedura di amministrazione di sostegno a favore di quest'ultimo, riconosciuto dal Giudice tutelare come affetto da una patologia *"tale da configurare una menomazione psichica, che comporta l'impossibilità parziale di provvedere ai propri interessi"* e da rendere necessaria la *"mediazione di un soggetto di riferimento per la gestione delle questioni patrimoniali, delle pratiche burocratiche ed amministrative, trattandosi di persona non pienamente autonoma e potenzialmente manipolabile"* (cfr. decreto del 25/6/2018, depositato all'udienza del 12/7/2018);
 - risulta, pertanto, che l'attuale situazione economica del ricorrente, caratterizzata da un grave stato di indebitamento, sia stata causata da un eccessivo ricorso al credito dovuto ad una progressiva e generale perdita di controllo della gestione della propria vita e delle proprie risorse, senza una reale volontà di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, e che la precarietà economico-finanziaria del debitore sia maturata nell'ambito di una situazione caratterizzata da gravi ed anomale vicende personali e familiari, tali da escludere il carattere colposo dell'indebitamento;
- §3. ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della legge n. 3/2012;



- il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012;
- il ricorrente risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, alla luce di quanto esposto nel paragrafo precedente;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in considerazione del valore dei beni di proprietà del debitore, così come emergente dai documenti allegati al ricorso e dall'attestazione dell'O.C.C.;
- non sono state sollevate contestazioni da parte dei creditori all'omologazione del piano del consumatore proposto dal ricorrente, ad eccezione di quelle esaminate e superate in questa sede;
- sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 7 ss. della legge n. 3/2012;

P. Q. M.

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente, nei termini e con le modalità proposte;

avverte che dalla data del presente decreto di omologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione.

Torino, 12 ottobre 2018

Il Giudice
(Stefano Miglietta)

